

LO PREVEDE LA MODIFICA DEL CODICE MA L'INCISIVITÀ DELLA MISURA È TUTTA DA PROVARE

Freno alla possibilità dei soci di ostacolare l'uscita dalla crisi

Un freno alla possibilità dei soci di ostacolare irragionevolmente l'adozione di uno strumento di regolazione della crisi. Lo prevede il dlgs 83/2022 che ha modificato il codice della crisi impresa per recepire le disposizioni della c.d. Direttiva Insolvency. Ma l'incisività della misura è comunque tutta da provare.

La sezione introduce rilevanti novità quali: (i) il principio per cui la decisione di accedere a uno strumento è di competenza esclusiva degli amministratori, esautorando ogni potere dei soci, che non possono nemmeno revocare i consiglieri se non per giusta causa; (ii) la possibilità da parte dei soci rappresentanti almeno il 10% del capitale di presentare proposte concordatarie concorrenti; (iii) la possibilità di creare classi di soci che parteciperanno al voto (secondo il principio del silenzio-assenso) insieme alle classi dei creditori; (iv) l'obbligo di creare classi di soci se il piano prevede modifiche che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società quotate; (v) la previsione di condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci; (vi) il diritto dei soci di opporsi

all'omologazione del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Se già il codice della crisi aveva apportato rilevanti novità alla disciplina del diritto societario ordinario, la disciplina di attuazione comunitaria scardina il principio della neutralità organizzativa secondo cui l'accesso a una procedura concorsuale non deroga alla disciplina societaria comune. Le norme sono state emanate allo scopo di evitare comportamenti ostruzionistici da parte dei soci, introducendo tuttavia regole di forte impatto che non sembrano pienamente coordinate rispetto all'impianto normativo in cui si inseriscono, ponendo una serie di questioni che qui possono essere solo accennate.

In primo luogo, l'esautorazione dei soci con attribuzione di ogni potere agli amministratori permette a questi di compiere ed eseguire direttamente operazioni o apportare modifiche statutarie che richiederebbero il passaggio assembleare, dandogli un potere amplissimo a partire dalla stessa decisione di ricorrere allo strumento di tutela. D'altra parte, il classamento dei soci, in certi casi obbligato-

terà a questi di esprimere un voto utile, in quanto con ogni probabilità si troveranno in minoranza rispetto alle classi dei creditori (fermo quanto previsto per il concordato in continuità con classi dissenzienti e per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).

Per le quotate gli interrogativi sono ancora maggiori: la normativa si scontra con un sistema che prevede una serie di adempimenti informativi, sotto vigilanza Consob, che non si comprende in che termini saranno applicabili; così non è dato sapere come in una quotata i soci potranno esprimere il diritto di voto nell'ambito della classe che obbligatoriamente dovrà essere costituita e con quale grado e modalità di informazione. La posizione dei soci delle quotate sarà ancora più critica poiché con riferimento agli strumenti di risoluzione della crisi è prevista l'esenzione dall'Opa obbligatoria, per cui i piccoli azionisti potranno subire pesanti diluzioni della loro partecipazione senza contropartita o exit e senza che eventuali delibere passino per l'assemblea. Per di più, le nuove norme prevedono che il cambio di controllo o la modifica di compagine

sociale conseguente all'esecuzione di uno strumento non costituiscono causa di risoluzione dei contratti della società, così privando di tutela anche le controparti contrattuali.

Le nuove norme prevedono a favore dei soci un generico diritto di opposizione all'omologazione del concordato per far valere il pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria; soprattutto nelle quotate questo permetterebbe a qualsiasi socio di opporsi all'omologa, senza soglia minima di partecipazione, in questo modo ostacolando la procedura di risanamento in contrasto con gli obiettivi della normativa comunitaria. Né è dato comprendere se l'esecuzione di un concordato che preveda determinate operazioni straordinarie o modifiche statutarie comporti a favore dei soci il diritto di recesso secondo la disciplina ordinaria. Da un lato, quindi, i diritti dei soci nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi sono molto compressi se non del tutto sospesi, dall'altro sono state previste o sono rimaste situazioni in cui un socio potrebbe seriamente ostacolare tali procedure.

Paolo Barbanti Silva

© Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

